CAMERA DEI DEPUTATI N. 2968

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Istituzione delle comunità agricole

Presentata il 23 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tutti voi conoscete la profondità della crisi che attanaglia la nostra agricoltura, ancor più evidenziata dal confronto sempre più stretto con quelle degli altri Paesi della Comunità europea, e tutti sapete che ciò deriva dalla concomitanza di una vasta serie di motivi. Come assemblea legislativa, spetta a noi innanzi tutto rimuovere quelli di carattere giuridico, che non richiedono stanziamenti finanziari con onere a carico dello stremato contribuente, bensì soltanto uno sforzo mentale, e soprattutto l'abbandono di certi nefasti schematismi ideologici. L'agricoltura è il più concreto tra i settori produttivi dell'economia nazionale, in quanto non poggia su realtà artificiali, come tali modificabili dall'uomo, bensì su realtà e leggi naturali, sulle quali i filosofemi politici agiscono soltanto come potente tossico: infatti i risultati li abbiamo sotto gli occhi.

Tali motivi giuridici si possono raggruppare in due serie, che intendo brevemente illustrare nei due paragrafi che seguono.

I. La coltivazione della terra, subito dopo la II guerra mondiale, veniva effettuata in Italia – dal punto di vista giuridico – con quattro formule:

1) gestione da parte di poche grandi aziende moderne ed organizzate in forma di società per azioni (come la Torre in Pietra o la Beni rustici crotonesi) talvolta « irizzate » (come la Maccarese), condotte quindi con sistema capitalistico classico;

2) gestione da parte di piccoli proprietari coltivatori diretti (salvo uso stagionale di manodopera avventizia);

3) affittanza, con assunzione totale del rischio d'impresa da parte del coltivatore;

4) mezzadria, con conduzione da parte del mezzadro e divisione del rischio col concedente.

Tali attività erano svolte, ancora nel 1951, da una percentuale della popolazione attiva non molto lontana dalla metà (47,7 per cento) di quella d'anteguerra, e cioè da 8.261.160 persone. Da allora, la popolazione agricola è continuamente diminuita, passando dal 20 per cento del 1970 per giungere all'attuale 7,5 per cento.

Una simile discesa verticale si spaccia da taluno come fatto positivo, attribuendola *tout court* alla maggiore produttività *pro capite* a seguito del progresso tecnologico. Visione trionfalistica, questa, che sarebbe consigliabile prontamente abbandonare per parecchie gravi considerazioni, che inducono invece ad attribuire al fenomeno carattere patologico e deprecabile. Voglio limitarmi brevemente ad evidenziarne tre:

a) tutto il mondo « sviluppato » è ormai alle prese in modo crescente col tremendo problema della disoccupazione. Da quel punto di vista, certo, non sembra proprio il caso di far tanta festa se occorrono sempre meno contadini per ottenere la stessa quantità di prodotto. Peraltro, il lavoro umano in meno viene sostituito dal lavoro di macchine prodotte dall'industria ed azionate ad energia artificiale, tutti fattori che aggravano l'altro problema non meno tremendo che si chiama degrado ambientale. Altrettanto dicasi per l'altro fattore tecnico dell'aumento *pro capite*, e cioè i fertilizzanti e pesticidi di sintesi;

b) c'è una differenza fondamentale tra i rami dell'industria e del terziario e quello agricolo. È una differenza di enorme incidenza che nessuno sembra considerare, in quanto non incide sull'entità dei profitti ma sulle persone che li producono. Sin dai tempi del taylorismo e dello stakanovismo, dell'organizzazione scientifica del lavoro e delle catene di montaggio, il lavoro nelle imprese capitalistiche tende a deformare e distruggere le personalità, e siamo in attesa della scoperta degli effetti deformanti e nefasti della trasformazione di masse crescenti di lavoratori in « servitori » dei *computers*. L'agricoltura, invece, oltre che mais o patate « produce » uomini. Intendo dire che la coltivazione della terra sviluppa in chi vi si dedica quelle qualità che fanno la solidità e l'efficienza delle nazioni. Alludo alla resistenza, alla tenacia, alla previdenza (quella vera, non quella sociale), alla rispondenza tra il proprio lavoro e il risultato di esso, alla unità familiare, al continuo confronto con leggi e fenomeni naturali (e quindi al senso del sacro), alla capacità di prevenire e affrontare le avversità. Il discorso mi porterebbe troppo lontano. Mi accontento quindi di invitare gli onorevoli colleghi a riflettere un attimo sull'importanza dell'agricoltura, oltre che come funzione economica primaria, come funzione educativa e civile;

c) allo scemare della popolazione agricola ed alla prevalenza di persone anziane nel suo ambito fa riscontro una eccedenza crescente e galoppante delle importazioni di prodotti agricoli e zootecnici rispetto alle esportazioni (rapporto 1 a 1 nell'anteguerra e 37,6 a 1 nel 1992). Non è allora la tecnologia avanzata il motivo prevalente dell'abbandono della terra, bensì una serie di storture mentali e di aspirazioni illusorie indotte nei giovani dai mezzi di comunicazione di massa (televisione in testa), che portano quei giovani a preferire il ruolo di disoccupato tra il *caos* e l'inquinamento urbano a quello di libero lavoratore della terra.

Dalle tre considerazioni che precedono emerge a mio avviso l'urgenza del ritorno a una politica legislativa mirata all'aumento di produttività non *pro-capite* ma per ettaro ed all'incentivazione educativa ed economica al ritorno alla terra.

II. Non intendo accentrare questa mia relazione su una critica, pur legittima, dello stolto populismo demagogico che ha regolarmente ispirato la politica agricola dei precedenti governi e che ha portato

all'espropriazione di grandi e fiorenti aziende agricole (ricordo l'esempio veramente farneticante della già citata Beni rustici crotonesi) per distribuirne brandelli tra la clientela elettorale dei partiti di governo, a tutto intenzionata fuorché a coltivarli; alla distruzione immotivata e criminale del secolare istituto mezzadrile; alle norme di pretesa « tutela » che hanno precluso a chi voglia dedicarsi all'agricoltura la possibilità di trovare un fondo in affitto.

E dico che non intendo limitarmi a una critica perché, se è vero che certe astratte e « ammuffite » ideologie di stampo « socialistoide » sono state devastanti per l'agricoltura ben più di qualsiasi fillossera, segale cornuta o ruggine del grano, è anche indubbio che l'evolversi successivo della situazione e delle problematiche connesse non rende neppur consigliabile – se pur fosse possibile – tornare indietro.

Appare infatti ormai prioritaria la seguente considerazione: escludendo l'ipotesi della grande impresa agricola a struttura capitalistica, le altre tre che abbiamo elencate nel precedente paragrafo (piccola proprietà contadina, mezzadria, affittanza) sono tutte fondate sulla famiglia colonica. Ebbene, a nessuno sfuggirà che la enorme e necessaria estensione della minima unità colturale per poter realizzare una coltivazione razionale ed economicamente competitiva a livello europeo rende ormai impossibile ad una famiglia colonica (quand'anche si tornasse alla coesione e alla prolificità di altri tempi), provvedere alla conduzione.

È quindi necessario ricorrere a forme associative che permettano a più famiglie di gestire in collaborazione appezzamenti più vasti.

Certamente l'inconveniente di cui sopra non si verifica nel caso di impresa capitalistica proprietaria e imprenditrice, che realizzi la coltivazione a mezzo di personale stipendiato o salariato. Tuttavia incentivare tale soluzione non mi sembra consigliabile. Ciò per la mia ferma convinzione che l'agricoltore – struttura portante e paradigma della produzione in ogni civiltà che tale sia non soltanto di nome – non può avere davanti un datore di lavoro, né vivere in base a propri diritti verso di esso, conquistati a forza di prepotenze sindacali o di leggi demagogiche. La dura lotta che, da sempre, l'uomo dei campi conduce contro la siccità, i parassiti, la grandine, le gelate, le piante infestanti, la perdita di fertilità dei terreni, le epizoozie, applicandovi la sua cura, la sua fatica paziente, la sua esperienza, la sua inventiva, il suo spirito di sacrificio, non può essere condotta da gente che non vede alcun rapporto tra il successo della propria opera e l'utile che ne ricava. Il rapporto tra l'uomo e la terra non può essere mediato da padroni di sorta, tanto meno se anonimi. Chi non capisce questo non capisce niente di agricoltura, anche se è laureato in scienze agrarie. Il vero agricoltore non può avere altro padrone che Dio, altro tutore che le proprie capacità. Sindacati classisti e scioperi, in agricoltura, sono un flagello per tutti.

Quale forma associativa, allora?

Il nostro ordinamento positivo, e in particolare il titolo V del libro V del codice civile, elaborato, nato e concepito allorché la famiglia colonica era il tipico soggetto di attività agricola, non prevede alcuna forma associativa creata per le peculiari caratteristiche di quel ramo di produzione. L'unica forma di associazione tipicamente agricola considerata era la defunta mezzadria (articolo 2141) che però associava soltanto un proprietario a un produttore, non più produttori tra loro, e quindi non oltrepassava il limite della famiglia colonica (articolo 2142).

Con la presente proposta di legge ci si propone appunto di configurare, in aggiunta alle forme associative previste dal citato titolo V del libro V del codice civile, una forma di società che si attagli alle esigenze specifiche e attuali del settore agricolo.

Come è agevole comprendere dalle premesse, i requisiti delle società agricole dovranno consentire:

1) di non interrompere il rapporto diretto tra agricoltori e terra e di dare attuazione al principio « il contadino è pagato dalla terra »;

2) la partecipazione di tutte le categorie di operatori alla gestione in ragione della rispettiva funzione;

3) la partecipazione dei soci ai profitti in ragione del lavoro conferito;

4) la piena libertà contrattuale nei rapporti con la proprietà terriera e nell'assicurazione contro i rischi;

5) i rapporti con prestatori d'opera estranei per esigenze temporanee o stagionali in forma di *locatio operis* ovvero partecipativa (articolo 2546 e seguenti del codice civile).

Con la presente proposta di legge viene parzialmente abrogata anche la legge 15 settembre 1964, n. 756, sulla trasformazione dei contratti di mezzadria in contratti di affitto, in quanto, come risulta dal precedente punto 4, stabilisce che le società agricole possono fruire liberamente di terra sia in proprietà sia in affitto sia con partecipazione del conferente proprietario. Essa si aggiunge alle due proposte già da me presentate in tema di riordino fondiario e di regolarizzazione giuridica della proprietà terriere, insieme alle quali potrebbe dar luogo a diversi titoli di un unico provvedimento legislativo.

La disposizione di cui all'articolo 7, per quanto arditamente innovativa, mi sembra rigorosamente necessaria in rapporto al tipo di società considerata.

È indubbio, infatti, che la partecipazione dei soci agli utili tiene luogo, per loro, di quello che sarebbe il salario, per il quale giustamente la Costituzione (articolo 36) stabilisce il doppio criterio di rispodenza alla qualità del lavoro svolto ed alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia. Tale doppio criterio influisce, ovviamente, anche sulla determinazione delle quote di partecipazione agli utili nelle comunità agricole di cui si propone l'istituzione, ed ha ovviamente rilevanza tanto maggiore quanto più modesto è l'apporto.

Nessun rilievo ha invece il criterio « alimentare » allorché si tratti di partecipazione alla gestione, al quale ultimo fine è giusto ed opportuno che sia valutata solo l'incidenza dell'apporto delle varie categorie produttive all'economia generale dell'azienda.

In caso contrario, si avrebbe uno squilibrio a favore delle categorie più numerose (e più fungibili) nella possibilità di incidere sui criteri gestionali, con evidente pregiudizio per la razionalità di essi.

L'articolo 4 mi sembra recare una previsione doverosa, in un'impresa in cui la parte maggiore del « capitale » è costituita da apporti di lavoro. Essa istituisce praticamente un automatico aumento o diminuzione di capitale con l'estendersi o contrarsi della comunità.

Il limitato diritto di veto disposto dall'articolo 16 vuol essere un ossequio alla tradizionale figura del « capoccia », collaudata da secoli di sagge gestioni agricole.

Il gradimento previsto dal comma 1 dell'articolo 25 vuol essere una sostituzione parziale ed attenuata dei controlli previsti per le cooperative dall'articolo 2542 del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile possono essere costituite comunità agricole, secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Dopo il capo IX del titolo V del libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

« Capo IX-*bis*. *Delle comunità agricole.*

ART. 2510-*bis*. *(Comunità agricole).* Le comunità agricole, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135, devono costituirsi per atto pubblico. Esse sono regolate dalla legge e, ove essa non provveda, dai rispettivi statuti ».

ART. 2.

1. Possono essere soci delle comunità agricole gli agricoltori che si dedichino professionalmente, in comune con altri, alla attività di coltivazione di uno o più fondi o alle altre attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Possono altresì essere soci delle comunità agricole:

a) coloro che contribuiscono all'attività della comunità agricola prestando lavoro presso la comunità medesima, con mansioni direttive, amministrative o tecniche;

b) coloro che collaborano ad eventuali attività accessorie di conservazione, trasformazione, trasporto o vendita, anche al minuto, dei prodotti, ove gestita direttamente dalla comunità agricola;

c) coloro che conferiscono alla comunità agricola, in proprietà o in uso, beni immobili o mobili destinati alla coltivazione o alle attività accessorie di cui alla lettera *b)*.

3. L'apporto meramente finanziario non può comportare l'attribuzione della qualità di socio di comunità agricola. Al finanziatore può essere attribuita, con delibera del consiglio di gestione della comunità agricola, la qualità di associato in partecipazione ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII del libro V del codice civile.

4. Qualora un socio coltivatore conferisca sia la propria opera sia beni mobili o immobili, i due tipi di conferimento sono separatamente considerati agli effetti della presente legge.

ART. 3.

1. Le quote di partecipazione ad una comunità agricola non possono essere rappresentate da azioni.

2. L'atto costitutivo della comunità agricola deve stabilire in millesimi le quote dell'impresa sociale corrispondenti alle diverse attribuzioni e qualifiche lavorative dei soci fondatori, nonché ai conferimenti di beni da parte di questi ultimi. La somma delle quote attribuite ai soci di cui al comma 1 dell'articolo 2 non può mai essere inferiore alla somma delle quote attribuite per conferimento di beni.

3. Ai conferimenti di beni si applica l'articolo 2254 del codice civile.

ART. 4.

1. In caso di acquisto di nuovi soci a norma dell'articolo 9, il numero complessivo di quote ad essi assegnate si somma al denominatore della frazione che esprime ogni singola quota, immutato restando il numeratore per i soci già esistenti. L'ammissione di nuovi soci deve essere effettuata al termine dell'annata agraria, prima dell'apertura dell'assemblea ordinaria. Ove il consiglio di gestione ritenga opportuna l'ammissione di nuovi soci nel corso dell'anno agrario, potrà con gli stessi concordarsi un regime provvisorio di partecipazione per l'annata in corso.

2. In caso di perdita di soci il numero delle loro quote si sottrae al denominatore *generale, salvo il disposto dell'articolo 17.*

ART. 5.

1. Le comunità agricole devono essere iscritte in un pubblico registro tenuto dall'assessorato per l'agricoltura della regione di appartenenza.

2. Nel caso di comunità agricole che coltivino fondi o esercitino l'allevamento del bestiame o altre attività agricole nel territorio di più regioni, l'iscrizione avverrà nel registro della regione nei cui confini ricade la maggiore estensione del fondo, e deve esserne fatta annotazione nei registri delle regioni su cui si estendono le porzioni minori.

3. Con la registrazione la comunità agricola acquista la personalità giuridica.

ART. 6.

1. La comunità agricola risponde dei debiti sociali nei limiti del proprio patrimonio.

ART. 7.

1. L'atto costitutivo della comunità agricola deve contenere la suddivisione dei soci in categorie, a seconda dell'opera svolta o conferita, nonché l'attribuzione a ciascuna di esse del numero complessivo di voti in assemblea, a seconda della ritenuta influenza dell'apporto della categoria stessa all'esercizio delle attività.

2. Il numero di voti di cui al comma 1 è indipendente dal rapporto tra le quote complessive di partecipazione degli appartenenti alle medesime categorie. Ai fini del voto il valore dei conferimenti di beni è invece sempre corrispondente al numero di quote assegnate ai conferenti.

3. All'atto costitutivo si applica l'articolo 2475 del codice civile. I numeri 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2475 del codice civile si applicano ai soli conferimenti di beni.

ART. 8.

1. Indipendentemente dal numero di soci di ogni categoria lavorativa partecipanti, personalmente o per delega, all'assemblea, ad ognuno di essi è attribuito un numero di voti tale da raggiungere, nel loro complesso, il numero assegnato alla categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 7. Gli arrotondamenti all'unità eventualmente necessari operano a favore del socio presente con maggiore anzianità di associazione, o in caso di pari anzianità di associazione, di maggiore età.

ART. 9.

1. Nuovi soci possono essere associati, a loro richiesta, nel corso dell'attività della comunità agricola, con delibera del consiglio di gestione, che attribuisce altresì ad essi la categoria, nonché la quota coi medesimi pattuita.

ART. 10.

1. La comunità agricola può adibire alle proprie attività sia immobili propri o conferiti in uso da soci sia immobili di proprietà di terzi.

2. Il canone per l'uso dei beni immobili di proprietà di terzi, nonché la durata e le altre condizioni di godimento, possono essere liberamente pattuiti con i rispettivi proprietari.

3. Il canone di cui al comma 2 può anche consistere in una quota del prodotto, senza che il concedente acquisti la qualità di socio.

ART. 11.

1. Il conferimento in uso, a qualsiasi titolo, di stabili od altri manufatti fissi, nonché di beni mobili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, salvo patto contrario da provare per iscritto, comporta l'obbligo a carico del socio conferente di prov-

vedere alla manutenzione ed, in genere, alla conservazione in efficienza del bene conferito.

2. In caso di perimento del bene conferito non derivante da un fatto di cui la comunità agricola debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, il socio conferente può scegliere se rinunciare alle quote attribuitegli in forza del conferimento stesso ovvero sostituirlo con altro di eguale utilità. Il giudizio sull'equivalenza spetta al consiglio di gestione, salva l'impugnativa ai sensi dell'articolo 12.

ART. 12.

1. Per i casi di controversia tra i soci sull'applicazione della presente legge o dello statuto della comunità agricola, l'atto costitutivo deve prevedere apposita clausola compromissoria e stabilire le modalità dell'arbitrato.

ART. 13.

1. Sono organi della comunità agricola:

a) l'assemblea;

b) il capo;

c) il consiglio di gestione;

d) gli eventuali consigli di fattoria o di stabilimento;

e) il collegio dei sindaci.

ART. 14.

1. Compatibilmente con quanto previsto dalla presente legge, si applicano alle assemblee delle comunità agricole le disposizioni di cui agli articoli 2363, 2364, 2365, 2367, 2368, 2369 e 2372 del codice civile.

2. L'esercizio sociale si chiude al 15 dicembre. A tale data devono essere redatti il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo. Per con-

sentire il rispetto di cicli produttivi particolari lo statuto può stabilire una data diversa.

ART. 15.

1. Il capo della comunità agricola svolge le funzioni di presidente e di direttore generale. Deve essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, al quale, in caso di imprese prevalentemente silvicole o di allevamento, sono rispettivamente ritenuti equivalenti i diplomi di laurea in scienze forestali e in veterinaria. Può essere altresì capo della comunità agricola chi sia in possesso di diploma di perito agrario, ovvero chi abbia esercitato professionalmente per almeno un ventennio attività di agricoltore, di silvicoltore o di allevatore.

2. Il capo della comunità agricola ne ha la legale rappresentanza. Convoca l'assemblea ordinaria, nonché quella straordinaria su iniziativa propria, del consiglio di gestione, del collegio di sindaci o di soci che rappresentino almeno un quarto del valore delle quote sociali.

3. In caso di urgenza il capo della comunità agricola può sospendere dall'attività sociale un socio, in attesa dell'esito del giudizio dell'autorità giudiziaria ovvero dell'organo disciplinare eventualmente previsto dallo statuto.

ART. 16.

1. Il capo della comunità agricola ha il potere di veto su qualsasi deliberazione dell'assemblea o del consiglio di gestione, assunta in sua assenza o con suo voto contrario, con una maggioranza inferiore ai due terzi.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se l'assemblea o il consiglio di gestione sono ancora in sessione, il capo della comunità agricola provvede affinché venga adottata una nuova delibera. Qualora i suddetti organi non siano più in sessione il consiglio di gestione deve essere convocato dal

capo della comunità contestualmente all'espressione del veto, al fine:

a) ove si tratti di materia di sua competenza, di provvedere con nuova delibera;

b) ove si tratti di materia di competenza dell'assemblea, di decidere se provvedere in via di urgenza con propria delibera, salvo ratifica nella prima sessione dell'assemblea della comunità, ovvero se riconvocare direttamente l'assemblea medesima.

ART. 17.

1. In caso di decesso, dimissioni o impedimento le funzioni di capo della comunità agricola sono esercitate dal membro più anziano del consiglio che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15.

ART. 18.

1. Il consiglio di gestione è composto da un massimo di tre rappresentanti per ognuna delle categorie lavorative stabilite ai sensi dell'articolo 7 e per quella dei soci che conferiscono beni, eletti dalle categorie medesime con le modalità previste dallo statuto della comunità agricola.

2. Ad ogni membro presente in consiglio di gestione spettano tanti voti quanti ne competono a norma di statuto alla categoria rappresentata, diviso per il numero dei componenti il consiglio medesimo. Per gli eventuali arrotondamenti all'unità si applica l'articolo 8.

ART. 19.

1. Il consiglio di gestione svolge le funzioni del consiglio di amministrazione delle società per azioni, compatibilmente con le disposizioni della presente legge. Esso può attribuire per delega a propri membri determinate funzioni esecutive.

2. Il consiglio di gestione delibera su tutte le questioni di ordine tecnico ed economico relative all'attività sociale che non siano riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea, nonché sull'importo degli acconti sugli utili che possono essere corrisposti ai soci, salvo conguaglio ad approvazione del bilancio consuntivo.

3. Il consiglio di gestione delibera altresì sull'ammissione di nuovi soci, nonché sulle quote di partecipazione da attribuire ad essi, in conformità agli accordi con essi intervenuti.

ART. 20.

1. Possono essere previsti nell'atto costitutivo consigli di fattoria e di stabilimento, nel caso in cui la comunità agricola eserciti più attività separabili. I consigli di fattoria e di stabilimento curano, nell'ambito del settore cui si riferiscono, l'attuazione delle delibere del consiglio di gestione ed erogano le sanzioni disciplinari previste dallo statuto, contro le quali il destinatario può presentare reclamo al consiglio di gestione.

ART. 21.

1. La qualità di socio si perde:

a) per morte, salvo l'ipotesi che subentri l'erede che abbia conseguito la proprietà di beni conferiti in uso;

b) per recesso volontario;

c) per esclusione per grave inadempienza, nei casi previsti dallo statuto;

d) per sopraggiunta invalidità, per i soci che conferiscono la propria attività lavorativa.

2. Nelle ipotesi che cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* al socio coltivatore uscente o ai suoi eredi spetta una indennità pari ad un dodicesimo dell'ammontare degli utili percepiti nell'ultimo anno sociale, moltiplicato per il numero di anni della sua permanenza nella comunità agricola. I periodi superiori a sei mesi sono considerati,

ai fini del calcolo di cui al presente comma, equivalenti ad un anno.

3. In caso di invalidità parziale la quota di partecipazione del socio, può essere proporzionalmente ridotta. Sull'aliquota di riduzione applicata è riconosciuta l'indennità di cui al comma 2.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1 la corresponsione dell'indennità puo essere rateizzata entro l'anno con delibera del capo della comunità.

ART. 22.

1. La cessazione della qualità di socio per conferimento di beni è regolata dagli accordi sottoscritti all'atto del conferimento.

2. In mancanza o in caso di insufficienza di essi, nonché in mancanza di *accordi successivi col recedente o con gli* eredi, si applica, in caso di morte, l'articolo 2284 del codice civile.

3. In caso di recesso può essere liquidata la quota ovvero restituito il bene conferito in proprietà, a scelta del consiglio di gestione.

4. In caso di controversia sul valore delle quote da liquidare, esso è determinato da un collegio di tre membri, di cui due scelti da ciascuna delle parti e il terzo designato, su domanda della parte più diligente, dall'ordine dei dottori agronomi e forestali ovvero dall'assessorato competente per l'agricoltura della regione competente.

ART. 23.

1. Le quote del socio uscente rimangono disponibili per la durata di un anno dalla data della prima chiusura di bilancio successiva alla data di cessazione della qualità di socio. Decorso tale termine senza che alcun nuovo socio sia subentrato nelle quote del socio cessato, l'assemblea provvede a sottrarre tali quote dal denominatore generale ai sensi dell'articolo 4.

ART. 24.

1. Alle comunità agricole si applicano le facilitazioni, le provvidenze ed i benefici previsti per le cooperative agricole.

ART. 25.

1. I sindaci nominati nell'atto costitutivo e quelli nominati dall'assemblea devono ottenere il gradimento dell'assessorato regionale competente per l'agricoltura. In caso di mancato gradimento, provvede alla sostituzione il consiglio di gestione.

2. Al collegio dei sindaci si applicano, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2397, primo comma, e da 2398 a 2404 del codice civile. Nella ipotesi di cui all'articolo 2401 provvede il consiglio di gestione.

ART. 26.

1. Alle comunità agricole si applicano, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2333, primo e secondo comma, 2337 e 2338 del codice civile.

ART. 27.

1. In caso d'insolvenza le comunità agricole sono soggette alle norme sul fallimento e sulla amministrazione controllata.

2. Accertato lo stato d'insolvenza, il tribunale competente, prima della pubblicazione della sentenza, deve darne avviso, con le informazioni necessarie, all'assessorato per l'agricoltura della regione presso cui la comunità agricola è registrata, il quale, se ritenga opportuno, per motivi sociali o economici, tentare il risanamento, può chiedere la sospensione della pubblicazione della sentenza per la durata massima di un anno dalla comunicazione,

contestualmente deliberando la gestione commissariale o gli altri interventi finalizzati al risanamento.

3. Se entro un mese dalla scadenza del termine di cui al comma 2 non perviene al tribunale alcuna relazione dell'assessorato, comprovante la cessazione dello stato d'insolvenza, la sentenza può essere pubblicata.

ART. 28.

1. La comunità agricola può istaurare rapporti di lavoro subordinato solo per esigenze stagionali o per interventi occasionali.

2. Nel caso di retribuzioni fisse la comunità agricola deve rispettare i minimi salariali vigenti nella zona. Può tuttavia stipulare, con singoli avventizi o collettivamente con gruppi di essi, patti di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli da 2549 a 2552 del codice civile, senza alcuna restrizione della libertà contrattuale delle parti.

3. I patti di cui al comma 2 possono essere stipulati per più annate agrarie.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2968
Lire 500